

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 44-7617

Legge regionale 34/2008, articolo 45. Approvazione dei nuovi criteri per l'avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione ex art. 16 della L. 56/1987. Revoca della DGR n. 66-12963 del 5 luglio 2004 e della DGR 2-14303 del 9 dicembre 2004.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m.i. disciplina l'avviamento al lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", all'articolo 4, comma 1, lettera i) ed all'articolo 45, disciplina a livello regionale gli avviamenti di cui all'art. 16 della Legge n. 56/1987; all'articolo 6, comma 3, attribuisce all'Agenzia Piemonte Lavoro compiti di coordinamento e gestione dei Centri per l'Impiego e di erogazione dei servizi previsti, fra cui l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni;

ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d), punto 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è attribuita alle Regioni, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi per il lavoro disposta dal cosiddetto Jobs Act, la gestione degli avviamenti a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

con la deliberazione di Giunta regionale n. 66-12963 del 5 luglio 2004, integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2-14303 del 9 dicembre 2004, si stabilivano modalità e criteri di gestione degli avviamenti di cui all'art. 16 della Legge n. 56/1987,

l'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, disciplina l'accesso dei cittadini stranieri ai posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, purché la loro padronanza della lingua italiana risulti adeguata alle esigenze del servizio prestato;

la Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al punto 3.4, attribuisce un diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato ex articolo 16 della Legge n. 56/1987 ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a termine ai sensi di detta normativa della durata di almeno sei mesi, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, e le mansioni richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, reca la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e le successive modifiche normative, nonché la Circolare di attuazione INPS, n. 171 del 18 dicembre 2014;

agli avviamenti a selezione operati ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 sulla base delle richieste pervenute dalle Amministrazioni pubbliche del territorio piemontese si dà corso, come previsto dal comma 1 dell'art. 45 della L.R. n. 34/2008, tramite avviso pubblico con cui si invitano i cittadini interessati e in possesso dei requisiti richiesti e delle specifiche tecnico-professionali eventualmente previste per il posto di lavoro in questione, a presentare domanda o a presentarsi a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate.

Dato atto che è necessario:

rivedere integralmente i criteri di cui alle suddette deliberazioni della Giunta regionale, alla luce delle modifiche da allora apportate alla normativa di riferimento, con l'abrogazione di numerose disposizioni ivi citate, anche a fini di semplificazione degli oneri gestionali in capo ai Centri per l'Impiego;

prevedere che l'avviso pubblico sia gestito dall'Agenzia Piemonte Lavoro tramite il singolo Centro per l'Impiego per le richieste di carattere locale, o in forma coordinata con i Centri per l'Impiego coinvolti per le richieste che interessano più bacini del lavoro fino al livello regionale, e che le modalità attuative siano definite dall'Agenzia Piemonte Lavoro, d'intesa con la Direzione Coesione Sociale entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, tenendo conto anche della prassi consolidata e delle indicazioni operative contenute nella normativa di dettaglio prodotta nel tempo dal Ministero del Lavoro;

adeguare, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 34/2008, i criteri di determinazione della graduatoria dei candidati all'avviso pubblico utilizzando come parametro principale il valore dell'indicatore ISEE.

Ritenuto, pertanto di:

approvare, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 34/2008, i nuovi criteri per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987, di cui all'allegato (Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 66-12963 del 5 luglio 2004 e la deliberazione di Giunta regionale n. 2-14303 del 9 dicembre 2004;

stabilire che le modalità attuative sono definite dall'Agenzia Piemonte Lavoro, d'intesa con la Direzione Coesione Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, tenendo conto anche della prassi consolidata e delle indicazioni operative contenute nella normativa di dettaglio prodotta nel tempo dal Ministero del Lavoro.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa sul Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale,

delibera

-di approvare, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 34/2008, i nuovi criteri per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ex art. 16 della Legge n. 56/1987, di cui all'allegato (Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

-di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 66-12963 del 5 luglio 2004 e la deliberazione di Giunta regionale n. 2-14303 del 9 dicembre 2004;

-di stabilire che le modalità attuative sono definite dall'Agenzia Piemonte Lavoro, d'intesa con la Direzione Coesione Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, tenendo conto anche della prassi consolidata e delle indicazioni operative contenute nella normativa di dettaglio prodotta nel tempo dal Ministero del Lavoro;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa sul Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

**NUOVI CRITERI PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART.16 DELLA L. 56/1987**

I presenti criteri sostituiscono quelli adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 66-12963 del 5 luglio 2004, integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2-14303 del 9 dicembre 2004. Nel calcolo del punteggio della graduatoria si prescinde dalla durata dello stato di disoccupazione, ritenuto come elemento opzionale dal comma 3 dell'articolo 45 della L.R. 34/2008.

REQUISITI

Per partecipare alla selezione prevista dagli avvisi pubblici ex art. 45, comma 1 della L.R. n. 34/2008 occorre essere:

- maggiorenni e in regola con l'assolvimento dell'obbligo scolastico; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero è necessario chiederne il riconoscimento all'Ente territoriale preposto (la sede regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel caso della scuola dell'obbligo), che ne determina l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, con un analogo titolo presente nell'ordinamento italiano;
- in stato di disoccupazione o privi di occupazione per le richieste di lavoro a tempo determinato;
- in stato di disoccupazione, privi di occupazione o occupati per le richieste di lavoro a tempo indeterminato;
- in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego (godimento dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ecc.);
- in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall'offerta di lavoro cui ci si intende candidare;
- in possesso di permesso CE per lungo soggiornanti (carta di soggiorno), status di rifugiato o di protezione sussidiaria, se cittadini stranieri non comunitari, salvo i casi di familiari non comunitari di cittadini UE, che hanno titolo ad accedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

La condizione di persona priva di occupazione, non registrata come disoccupato presso un Centro per l'Impiego e senza alcun tipo di lavoro, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati, va autodichiarata, specificando di non aver in corso attività di carattere autonomo.

Per occupato si intende la persona in possesso di un qualsivoglia impiego, anche temporaneo, di tipo subordinato o autonomo, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati.

L'avviso pubblico è gestito dall'Agenzia Piemonte Lavoro tramite il singolo Centro per l'Impiego per le richieste di carattere locale, o in forma coordinata con i Centri per l'Impiego coinvolti per le richieste che interessano più bacini del lavoro fino al livello regionale.

GRADUATORIA

Ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione sono attribuiti d'ufficio 100 punti.

Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000 Euro di reddito certificato dall'ISEE, fino ad un massimo 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 Euro.

Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione ISEE non valida o non riconoscibile, sono sottratti automaticamente 25 punti.

Sono inoltre attribuiti:

- 8 punti a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del DLgs n. 150/2015;
- 4 punti ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l'Impiego.

Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto.

Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più anziana.

Per le assunzioni a tempo indeterminato si attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a termine della durata di almeno sei mesi ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987 presso la medesima amministrazione, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, e le mansioni richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine, ai sensi del punto 3.4 della Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.